

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari") si forniscono di seguito le informazioni sulla società AMBROSETTI ASSET MANAGEMENT SCF S.r.l. (d'ora in poi "Advisor") e sui servizi da essa svolti.

Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.

Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.

L'Advisor è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.

1. INFORMAZIONI SULL'ADVISOR

Denominazione: AMBROSETTI ASSET MANAGEMENT SCF S.r.l.

Sede: Via Trento 7f, 22074 Lomazzo (CO)

Sito web: www.ambrosettiam.com

E-mail: contatti@ambrosettiam.com

PEC: ambrosettiam@gigapec.it

Telefono: 031338391

2. LINGUA UTILIZZATA

Il Cliente potrà comunicare con l'ADVISOR e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.

3. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese

le modifiche delle informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.

Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile. Le comunicazioni e/o eventuali notifiche all'Advisor dovranno essere effettuate dal Cliente al domicilio dell'Advisor in forma scritta a mezzo del servizio postale, email o PEC.

4. ISCRIZIONE NELL'ALBO PREVISTO DALL' ART. 18 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N. 58

L'Advisor è una società iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n. 2225 del 21/06/2023 nella sezione delle Società di Consulenza Finanziaria numero di matricola 632439.

5. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari l'Advisor adotta ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

L'advisor gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, e assicurando che

l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Ciò si applica anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere fra i clienti e il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, gli affini entro il secondo grado e ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Società informa chiaramente i clienti della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli.

Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

L'advisor elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

L'advisor mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di consulenza o accessori svolti, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Le situazioni di effettivo/potenziale conflitto di interessi vengono censite attraverso la predisposizione di una specifica mappatura, ed inserite nel "Registro dei conflitti" in corrispondenza del servizio prestato.

Il "Registro dei conflitti" viene aggiornato ogni qualvolta si rilevi o si riceva informazione riguardo all'insorgenza o alla cessazione di una situazione di effettivo/potenziale conflitto.

Il "Registro dei conflitti" è tenuto ed aggiornato in maniera elettronica e all'interno dello stesso saranno riportati:

- l'indicazione del servizio;
- il numero progressivo con cui il conflitto è individuato;
- l'area del conflitto;
- la descrizione del conflitto;
- i soggetti interessati;
- la tipologia del conflitto;
- l'attuazione dei presidi e delle misure organizzative volte alla gestione e alla mitigazione del conflitto;
- l'informativa fornita al cliente.

In presenza di una situazione di conflitto di interesse, si verifica l'implementazione ed il buon funzionamento dei presidi previsti, al fine di escludere che la prosecuzione di un'attività possa generare effetti lesivi dell'interesse di uno o più clienti.

Cliente può richiedere all'Advisor ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati.

6. ATTIVITA' PRESTATI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Advisor svolge a favore dei propri clienti i seguenti servizi:

- servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella "prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'advisor, relativamente a valori mobiliari e a quote di

organismi d'investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

L'attività di consulenza è quindi svolta esclusivamente sui valori mobiliari e sulle quote di organismi di investimento collettivo conformemente a quanto stabilito dall' articolo 18-ter del Testo Unico (Reg. Int. Consob, Art. 161).

- servizi accessori:

- o Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
- o Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

L'Advisor fornirà al Cliente raccomandazioni personalizzate in relazione ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento. Le operazioni raccomandate dall'Advisor saranno esclusivamente quelle dallo stesso ritenute adeguate al cliente e selezionate sulla base delle sue caratteristiche. A tal fine l'Advisor svolgerà analisi, ricerche ed elaborazioni preparatorie e collaterali alla formulazione delle raccomandazioni. L'Advisor si avvarrà, tra l'altro, di metodologie e modelli basati su algoritmi proprietari di stampo quantitativo, che l'Advisor ha implementato e mantenuto nel corso degli anni e che consentono l'elaborazione di segnali per indicare operazioni di compravendita di strumenti finanziari.

L'Advisor svolge il servizio di consulenza in materia di investimento a favore di:

- clienti retail

- clienti professionali su richiesta

- clienti professionali di diritto

Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate.

L'attività di consulenza, intesa come elaborazione e trasmissione delle raccomandazioni di investimento, viene svolta prevalentemente presso la sede della Società.

Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare all' Advisor una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.

La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l'unica forma di remunerazione dell'Advisor per i servizi prestati al Cliente; all'Advisor è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.

Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi dell'Advisor e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.

7. VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ADEGUATEZZA

L'advisor raccoglie le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.

L'advisor dispone di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche,

compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.

L'advisor si astiene dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato al cliente.

Quando la raccomandazione comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, l'advisor raccoglie le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.

L'advisor presenta al cliente al dettaglio, al momento della prestazione del servizio, una relazione su supporto durevole che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilità.

L'advisor pone all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni.

Quando l'advisor presta un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.

La valutazione periodica dell'adeguatezza è effettuata almeno una volta all'anno.

La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.

La procedura di valutazione di adeguatezza è documentata in un'apposita procedura che la Società ha adottato.

La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire all'Advisor di agire secondo il migliore interesse del cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:

- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
- la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite; - i suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio
- le preferenze di sostenibilità ESG.

Il Cliente è tenuto a comunicare all'Advisor eventuali aggiornamenti delle informazioni mentre l'Advisor ha la facoltà di richiedere al cliente un aggiornamento periodico di tali informazioni di sua iniziativa.

8. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI RISCHIO DI SOSTENIBILITA'

A seguito della modifica dell' Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, l'Advisor integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.

L'Advisor ha deciso inizialmente di adottare l'opzione b) prevista dall'art. 4.5 del Regolamento (Ue) 2088/2019 e, di conseguenza, non intende prendere in considerazione, nel servizio di consulenza in materia di investimenti, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

L'Advisor motiva la sua scelta ritenendo che il quadro di riferimento normativo e regolamentare, che disciplina la trasparenza in materia di Informazioni sulle politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, risulti ancora parzialmente incompleto.

Inoltre, la disponibilità dei dati relativi ai fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari risulta ad oggi insufficiente essendo le informazioni sugli strumenti finanziari ancora incomplete e disomogenee, non idonee quindi ad una esaustiva valutazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

L'Advisor valuterà in futuro la considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità quando risulterà definita la regolamentazione in materia e quando saranno sufficientemente diffusi e disponibili i dati sulla sostenibilità degli strumenti finanziari.

Il Cliente può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet <https://www.acf.consob.it/>

9. INFORMATIVA ACF